



Berna, 18 gennaio 2007

## **Indagine conoscitiva**

### **sulle proposte a complemento dell'avamprogetto del 12 gennaio 2005 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)**

In applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla consultazione (RS 172.061.1).

#### **1. Oggetto dell'indagine conoscitiva**

Con decisione del 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentargli entro la metà del 2007 un messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). Il messaggio illustrerà otto misure riprese dall'avamprogetto, per il quale nel 2005 è stata svolta la procedura di consultazione e i cui risultati sono stati pubblicati in un rapporto del Consiglio federale<sup>1</sup>. Queste misure sono le seguenti:

- nuovi reati a monte del riciclaggio di denaro (la contraffazione di merci e la pirateria di prodotti (155 n. 2 CP; art. 67 cpv. 2 LDA), contrabbando organizzato (art. 14 DPA), reati insider e manipolazione dei corsi (art. 161 e 161<sup>bis</sup> CP);
- estensione della LRD al finanziamento del terrorismo;
- clausola per i casi di poco conto (norma de *minimis*, art. 7a LRD);
- obbligo di informazione se la relazione d'affari non va a buon fine (*attempted transactions*, art. 9 lett. b LRD);
- estensione del divieto di informare tra intermediari finanziari (art. 10 cpv. 1 e 3, 10a LRD);
- esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11 LRD);
- scambio di informazioni (art. 29a LRD, cfr. anche art. 38 LAUFIN);
- migliore tutela degli intermediari finanziari che effettuano una comunicazione (art. 11 LRD).

Nel mese di ottobre del 2005, nel quadro della valutazione dei Paesi da parte del GAFI, si è inoltre proceduto a un'analisi della conformità del dispositivo svizzero in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo alle Raccomandazioni rivedute del GAFI. Nel relativo rapporto si giunge alla conclusione che la Svizzera dispone nel complesso di un dispositivo efficace ed efficiente che in settori essenziali soddisfa pienamente o ampiamente gli standard internazionali. Il rapporto evidenzia però anche lacune del dispositivo di difesa elvetico. Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha pertanto deciso di completare l'avamprogetto aggiungendovi i seguenti elementi che vi sottoponiamo nell'ambito della presente indagine conoscitiva:

---

<sup>1</sup> <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/00755/index.html?lang=it>. Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (settembre 2005).



- movimenti transfrontalieri di denaro contante (Raccomandazione speciale IX del GAFI del mese di ottobre del 2004);
- trasmissione delle comunicazioni secondo l'articolo 305<sup>ter</sup> CP direttamente all'Ufficio di comunicazione;
- estensione del divieto di informare (*no tipping off*) (art. 10a LRD);
- identificazione delle persone autorizzate a rappresentare le persone giuridiche (art. 3 LRD);
- identificazione della natura e dello scopo della relazione d'affari (art. 6 bis LRD).

## 2. Proposte

### 2.1 Controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante

#### 2.1.1 Situazione iniziale

Nel mese di ottobre del 2004 il GAFI ha adottato la nuova Raccomandazione speciale IX relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante (*cash couriers*). Questa Raccomandazione è finalizzata alla lotta contro il flusso transfrontaliero di denaro contante, divise e altri mezzi di pagamento che servono a riciclare denaro illegale o a finanziare il terrorismo. Il GAFI ha previsto due sistemi per controllare i movimenti di denaro contante, ovvero la dichiarazione o l'informazione. Il primo sistema prevede l'obbligo sistematico di dichiarazione da parte della persona che porta con sé oltre frontiera importi superiori a 15'000 EUR/USD; il secondo sistema, invece, contempla l'obbligo di fornire informazioni solo su richiesta. Entrambi i sistemi consentono di bloccare e confiscare i valori patrimoniali. È altresì possibile infliggere sanzioni alle persone che non forniscono le informazioni richieste o forniscono informazioni errate. Se sussiste il sospetto che siano stati compiuti atti illeciti, bisogna trasmettere le corrispondenti informazioni alle autorità competenti anche nel caso in cui l'importo soglia di 15'000 EUR/USD non sia raggiunto.

#### 2.1.2 Basi del progetto

Nell'ambito del controllo delle merci, le autorità doganali segnalano attualmente già alle autorità di polizia competenti le persone che portano con sé importi di notevole entità e sono sospettate di riciclare denaro. Il diritto in vigore non fornisce al momento una base giuridica per un siffatto sistema di informazione. Con la creazione di un sistema di informazione l'Amministrazione federale delle dogane assumerebbe un nuovo compito nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La modifica dell'articolo 95 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD; FF 2005 2057) conferisce alle autorità doganali la competenza di fornire il proprio sostegno alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo. A tal fine, i viaggiatori vengono interrogati in modo saltuario, tuttavia sempre in caso di sospetto. Conformemente all'articolo 104 capoverso 2 LD, il denaro contante, le divise o altri valori patrimoniali, che sono presumibilmente confiscabili, possono essere sequestrati provvisoriamente in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo oppure di indicazioni inesatte. In virtù dell'articolo 127 LD è possibile comminare una multa sino a 5'000 franchi. L'obbligo dei viaggiatori di rispondere alle domande inerenti al denaro contante trasportato, alle divise o ad altri valori patrimoniali sarà ancorato espressamente nell'ordinanza del 1° novembre del 2006<sup>2</sup> concernente la legge

---

<sup>2</sup> Questa ordinanza entrerà in vigore verosimilmente nel mese di maggio del 2007.



sulle dogane. I dati delle persone sospettate di riciclare denaro o di finanziare il terrorismo sono registrati, secondo l'articolo 110 capoversi 1 e 2 lettere g e h LD, in una banca dati dell'Amministrazione delle dogane, a prescindere dall'ammontare dell'importo, vale a dire anche quando il valore soglia di 15'000 EUR/USD non è stato raggiunto. Secondo la Raccomandazione speciale IX, agli uffici di comunicazione deve essere assicurato l'accesso a tutti i dati delle autorità doganali relativi ai movimenti transfrontalieri di denaro contante. Per ragioni di protezione dei dati, all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro non è garantito l'accesso diretto alla banca dati dell'Amministrazione delle dogane. Per contro, questa fornisce al suddetto Ufficio di comunicazione in conformità all'articolo 112 LD le indicazioni concernenti i reati commessi o la cui commissione è verosimilmente imminente oppure gli presta assistenza amministrativa secondo l'articolo 114 capoverso 1 LD.

In base al diritto in vigore la Svizzera può scambiare le informazioni contenute nella banca dati unicamente per il tramite dell'assistenza giudiziaria.

### **2.1.3 Rapporto con il diritto dell'UE**

Nel mese di ottobre del 2005 l'UE ha posto in vigore un regolamento che prevede l'obbligo di dichiarazione per tutti i movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'UE superiori al valore soglia di 10'000 Euro. Questo regolamento deve essere applicato dagli Stati membri entro 18 mesi dall'entrata in vigore. L'UE ha introdotto un sistema basato sulla dichiarazione, mentre per la Svizzera viene proposto un sistema d'informazione al momento dell'importazione e dell'esportazione. Un tale sistema è poco dispendioso sul piano amministrativo, non ostacola i movimenti transfrontalieri quotidiani e consente alle autorità doganali di controllare, saltuariamente o in caso di sospetto, non solo il traffico delle persone e delle merci ma anche i movimenti di denaro contante e in tal modo di collaborare attivamente alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Considerato il fatto che ogni giorno entrano in Svizzera oltre 600'000 persone, il sistema basato sulla dichiarazione sarebbe difficilmente attuabile per motivi pratici. La Svizzera preferisce dunque applicare il sistema d'informazione.

La legge sulle dogane del 18 marzo 2005 va modificata affinché all'Amministrazione delle dogane sia conferita, nell'ambito dei controlli del traffico delle persone e delle merci attraverso la frontiera, la competenza di collaborare alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La modifica è contemplata nell'articolo 95 LD. L'articolo 95 capoverso 1 è completato dal capoverso 1<sup>bis</sup>.

#### **Legge sulle dogane del 18 marzo 2005**

##### **Art. 95 cpv. 1<sup>bis</sup> LD (nuovo)**

Nell'ambito dei suoi compiti, l'Amministrazione delle dogane sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

## **2.2 Novità: comunicazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione sulla base del diritto di comunicazione**



Il diritto di comunicazione di cui all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP è entrato in vigore il 1° agosto 1994<sup>3</sup> e ha creato una scriminante particolare ai sensi dell'articolo 14 CP, affinché l'intermediario finanziario non abbia a rimproverarsi di aver violato il segreto d'affari, il segreto bancario o quello postale effettuando una comunicazione. Secondo la legge i destinatari delle comunicazioni in virtù del diritto di comunicazione sono le "autorità svizzere preposte al perseguimento penale e le autorità federali designate dalla legge". Dato che nel 1994, quando è entrato in vigore il diritto di comunicazione, non esistevano ancora né la legge sul riciclaggio di denaro né l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione), i destinatari erano quindi in primo luogo le autorità cantonali di perseguimento penale. Con l'entrata in vigore della legge sul riciclaggio di denaro, il 1° aprile 1998, ai destinatari si è aggiunto anche l'Ufficio di comunicazione. A seguito dell'attribuzione di nuove competenze procedurali<sup>4</sup> della Confederazione nei settori del crimine organizzato e della criminalità economica, la cerchia dei destinatari delle comunicazioni si è estesa al Ministero pubblico della Confederazione conformemente all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP. Secondo il diritto in vigore, spetta agli intermediari finanziari decidere se trasmettere le comunicazioni in virtù dell'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP alle autorità preposte al perseguimento penale oppure all'Ufficio di comunicazione. Per le suddette comunicazioni non è quindi previsto un ufficio di comunicazione unico contrariamente a quanto contemplato per le comunicazioni in virtù dell'articolo 9 LRD (Obbligo di comunicazione). Questa situazione solleva questioni fondamentali relative al sistema. Nel quadro della valutazione della Svizzera da parte del GAFI<sup>5</sup>, è stata giustamente messa in discussione la coerenza del dispositivo secondo cui le comunicazioni relative a *semplici sospetti* (305<sup>ter</sup> cpv. 2 CP) possono essere trasmesse direttamente alle autorità preposte al perseguimento penale (contrariamente alla Raccomandazione 13 del GAFI), mentre quelle inerenti a sospetti *fondati* (art. 9 LRD) sono "filtrate" (analisi preliminare) dall'Ufficio di comunicazione. Questo modo di procedere non è molto sensato se si pensa che, diversamente dalle autorità preposte al perseguimento penale, l'Ufficio di comunicazione è in grado di fare in breve tempo (al massimo entro 5 giorni) un'analisi preliminare della fattispecie che tenga conto non solo delle informazioni della polizia giudiziaria ma anche di informazioni specifiche attinte dalla banca dati GEWA dell'Ufficio di comunicazione come pure di informazioni provenienti da uffici di comunicazione all'estero. Questa analisi preliminare permette da un lato di sgravare le autorità preposte al perseguimento penale, che non devono condurre analisi preliminari e a cui possono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti i casi di sospetti fondati e, dall'altro, costituisce una prestazione fornita agli intermediari finanziari che ottengono rapidamente una risposta per quanto concerne la rilevanza dei loro sospetti. Nel suo rapporto di valutazione dei Paesi, a proposito della Svizzera il GAFI non si è limitato unicamente a criticare la coesistenza del diritto di comunicazione e dell'obbligo di comunicazione ma ha in linea di principio constatato altresì che il numero di comunicazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione è modesto se rapportato all'importanza della piazza finanziaria svizzera<sup>6</sup>. Nella statistica annua dell'Ufficio di comunicazione non figurano le comunicazioni in virtù del diritto di comunicazione (art. 305<sup>ter</sup> CP) trasmesse direttamente alle autorità preposte al perseguimento penale, bensì esclusivamente le comunicazioni concernenti i sospetti di cui all'articolo 9 LRD e all'articolo 305<sup>ter</sup> CP destinate direttamente a detto Ufficio, ragion per cui ne emerge un quadro statistico alterato ed errato e per di più con effetti negativi sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Alla luce delle considerazioni e delle esperienze illustrate, è opportuno che sia le comunicazioni fondate sul

<sup>3</sup> RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193.

<sup>4</sup> RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815.

<sup>5</sup> <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/11/35670903.pdf>. Terzo rapporto di valutazione del GAFI (disponibile in francese e inglese), in merito alla Svizzera cfr. pag. 139 n. 652.

<sup>6</sup> Rapporto di valutazione dei Paesi, in merito alla Svizzera cfr. pag. 138 n. 648.



diritto di comunicazione sia quelle basate sull'obbligo di comunicazione siano trasmesse in futuro ad uno stesso ufficio nazionale. Dato che al riguardo l'Ufficio di comunicazione è l'autorità idonea, il vigente 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP deve essere modificato nel senso proposto.



### **Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937**

#### **art. 305<sup>ter</sup> cpv. 2 (nuovo)**

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

....

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono **all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia** di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.

## **2.3 Estensione del divieto di informare**

L'attuale articolo 10 capoverso 3 LRD stabilisce che l'intermediario finanziario che ha effettuato una comunicazione all'Ufficio di comunicazione non può informare durante cinque giorni né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione. Non appena viene a sapere dall'Ufficio di comunicazione che la comunicazione non è inoltrata alle autorità preposte al perseguimento penale, ma al più tardi alla scadenza del suddetto termine, l'intermediario finanziario è esonerato dal divieto di informare in virtù del diritto in vigore. Il divieto di informare resta valido allorché l'Ufficio di comunicazione inoltra la comunicazione alle predette autorità e queste dispongono il mantenimento di tale divieto. Secondo la nuova prassi del Tribunale federale<sup>7</sup>, le autorità preposte al perseguimento penale devono tuttavia limitare nel tempo il divieto di informare a meno che non sussista una base legale formale sufficiente per decretare senza limiti di tempo tale divieto<sup>8</sup>. Il nuovo articolo 10a LRD crea una base legale formale che consente di imporre il divieto permanente di informare attivamente, esteso anche alle comunicazioni che l'Ufficio di comunicazione non inoltra alle autorità preposte al perseguimento penale. Quest'ultimo punto è importante, poiché può capitare che tali comunicazioni siano comunque inoltrate successivamente alle suddette autorità, ossia quando vengono ad aggiungersi ulteriori informazioni rilevanti (grazie ad es. ad altre comunicazioni). Il divieto di informare di durata illimitata è sorretto anche dalla Raccomandazione 14 del GAFI, che in questo punto la Svizzera non adempie. Nel rapporto di valutazione dei Paesi, la Svizzera<sup>9</sup> è stata a questo proposito criticata. Sostituendo il divieto limitato nel tempo con il divieto di durata illimitata e attivo si assicura non solo la certezza del diritto per la giustizia e gli intermediari finanziari ma ci si conforma anche agli standard internazionali.

Tra l'altro occorre in particolare osservare che durante il blocco dei beni l'intermediario finanziario è soggetto a un divieto assoluto di informare; alla scadenza del termine di cui all'articolo 10 LRD l'intermediario finanziario non può invero informare attivamente, ma vi è autorizzato su richiesta concreta del cliente (informazione passiva ai sensi dell'art. 8 della

<sup>7</sup> DTF 1S.11/2005 del 25 luglio 2005.

<sup>8</sup> Nel caso specifico giudicato dal Tribunale federale, il Ministero pubblico della Confederazione ha imposto senza limiti di tempo a una banca il divieto di informare il cliente interessato. Il Tribunale federale ha ricordato che in virtù del diritto svizzero in materia di procedura penale le indagini preliminari devono rimanere segrete e che il segreto istruttorio è ancorato nell'art. 102<sup>quater</sup> della legge federale sulla procedura penale (PP; RS 312.0). Il segreto istruttorio troverebbe però i suoi limiti nei diritti legali delle persone coinvolte nel procedimento. Secondo la sentenza della prima Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, il divieto di informare imposto dal Ministero pubblico della Confederazione è nell'interesse pubblico e pertanto è ammesso purché poggi su una base legale sufficiente o rispetti il principio della proporzionalità (art. 36 Costituzione federale; Cost.; RS 101). In assenza di una base legale, il Tribunale federale ha ritenuto che nella fattispecie non fosse rispettato il principio della proporzionalità, poiché il divieto di informare non era limitato nel tempo e si protraeva ormai da quasi un anno.

<sup>9</sup> Rapporto di valutazione del GAFI, in merito alla Svizzera cfr. pag. 140 n. 656.



legge federale sulla protezione dei dati<sup>10</sup>). Quando le comunicazioni sono inoltrate alle autorità preposte al perseguimento penale, il corrispondente diritto in materia di procedura penale e un'eventuale decisione giudiziaria ad esso collegata concernente il divieto di informare prevalgono.

**Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997**

**Art. 10a Divieto di informare (nuovo)<sup>11</sup>**

**<sup>1</sup> Durante e dopo il blocco dei beni, l'intermediario finanziario non può informare di propria iniziativa né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione. Il rilascio di informazioni su richiesta delle persone interessate è retto dall'articolo 34 capoverso 3.**

**<sup>2</sup> Se non è in grado di bloccare i valori patrimoniali in questione, l'intermediario finanziario può informare l'intermediario finanziario competente per il blocco, sempre che questo sia soggetto alla presente legge.**

## **2.4 Identificazione delle persone autorizzate a rappresentare le persone giuridiche**

L'identificazione del cliente, prevista nel dispositivo svizzero in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, è un elemento centrale dell'obbligo di diligenza degli intermediari finanziari. In merito all'avvio delle relazioni d'affari con le persone giuridiche si è sviluppata una prassi secondo cui gli intermediari finanziari verificano le procure rilasciate per rappresentare le persone giuridiche. Questa prassi, peraltro legittima, non è tuttavia uniforme all'interno del settore finanziario. Essa deve quindi essere formalizzata in una norma di validità generale. Benché gli intermediari finanziari effettuino già queste verifiche per ragioni legate alla responsabilità, è cionondimeno necessaria una disposizione di legge esplicita volta a garantire maggiore uniformità nell'applicazione del principio. Secondo tale principio l'intermediario finanziario è tenuto a esaminare l'identità della persona che asserisce di essere munita di procura.

Dal rapporto di valutazione del GAFI si evince che questi obblighi non sono stabiliti espressamente in una base legale formale per il settore bancario e per quello non bancario, bensì, a seconda dei casi, in regolamenti applicabili alle banche o ad altri generi di intermediari finanziari. È dunque probabile che esistono lacune. Ad esempio, per gli intermediari finanziari del settore non bancario assoggettati alla vigilanza dell'autorità di controllo o a quella di un OAD, l'identificazione delle persone giuridiche o di altre forme di identificazione non implica l'obbligo esplicito di identificare le persone che operano a nome delle persone giuridiche o di altre forme giuridiche. Nel rapporto del GAFI si fa presente inoltre che non sussistono disposizioni di legge che prescrivono espressamente agli intermediari finanziari di chiarire le disposizioni dei clienti concernenti il conferimento delle procure, benché ciò risulti dalla prassi, in particolare dall'applicazione del Codice delle obbligazioni. Nell'ambito delle assicurazioni private, l'ordinanza riveduta dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP), entrata in vigore all'inizio del 2007, stabilisce che l'identificazione delle persone giuridiche avviene in base a un estratto del registro di commercio oppure a un documento equivalente e a una verifica dell'identità della persona

<sup>10</sup> Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; LPD (RS 235.1. Ci basiamo sul testo di legge riveduto del 12 gennaio 2005, così come è stato posto in consultazione.

<sup>11</sup> Nel quadro della procedura di consultazione svoltasi nel 2005 è stato proposto di abrogare l'art. 10 cpv. 3 dell'attuale LRD e di sostituirlo con l'art. 10a cpv. 1 e 2.



fisica rappresentante la persona giuridica, se la persona giuridica ha sede all'estero o non è iscritta nel registro di commercio.

Pertanto, nella LRD occorre ancorare l'obbligo elementare di effettuare a due livelli l'identificazione della controparte quando si tratta di persone giuridiche. In tal modo, i principi adottati ampiamente nella prassi vengono concretizzati anche formalmente.

**Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997**

**Art. 3** Verifica dell'identità della controparte

**cpv. 1 secondo periodo (nuovo)**

Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento delle procure e verificare l'identità delle persone che operano a nome delle persone giuridiche.

## 2.5 Informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d'affari

Attualmente si raccolgono molte informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d'affari richiesta dal cliente, in particolare per la definizione del profilo e delle esigenze del cliente oppure nell'ambito della gestione dei rischi. Queste informazioni sono necessarie anche ai fini dell'adempimento degli obblighi permanenti di diligenza, ossia dell'esercizio della vigilanza sulle transazioni e dell'esecuzione di chiarimenti speciali all'interno di una relazione d'affari.

Nel rapporto di valutazione del GAFI si evidenzia l'assenza in Svizzera di una esplicita disposizione legale formale che imponga agli intermediari finanziari di raccogliere sistematicamente informazioni concernenti la natura e lo scopo della relazione d'affari richiesta dal cliente. La legge prevede invero un siffatto obbligo di chiarimento, ma unicamente in determinati casi (art. 6 LRD). Le banche raccolgono attualmente queste informazioni nei casi in cui vi è un obbligo speciale di chiarimento, ovvero quando la transazione o la relazione d'affari appare inusuale. Una disposizione di carattere generale estenderebbe questo principio in quanto formalizzerebbe una prassi ampiamente diffusa, come è già stato spiegato più sopra. L'obbligo elementare degli intermediari finanziari di chiarire la natura e lo scopo previsto della relazione d'affari richiesta dal cliente deve essere inserito in una base legale generale formale e chiara, in correlazione con l'obbligo speciale di chiarimento in caso di rischio elevato che è già ancorato nella legge.

**Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997**

**Art. 6 bis (nuovo)**

L'intermediario finanziario è tenuto a identificare la natura e lo scopo della relazione d'affari richiesta dalla controparte.